

Presentazione domande 2015 per il 5 per mille

1 PREMESSA

Per effetto dell'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF si applica anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2014 (730/2015 e UNICO 2015 PF) e a quelle successive.

Dopo numerose proroghe annuali, dal 2015 la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF viene quindi "messa a regime":

- secondo modalità analoghe a quelle applicate negli scorsi anni;
- facendo riferimento agli adempimenti e ai termini previsti in precedenza, aggiornati al 2015 e a ciascun anno successivo.

Chiarimenti ufficiali

La nuova disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF è stata illustrata dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 26.3.2015 n. 13.

2 SOGGETTI DESTINATARI

La scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF riguarda, alternativamente, le seguenti sei finalità, che sono rimaste invariate:

- sostegno:
 - del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
 - delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei seguenti settori, gli stessi previsti per le ONLUS: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che:
 - siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - abbiano nella propria organizzazione il settore giovanile;
 - svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111).

Riforma della disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

La L. 11.8.2014 n. 125 ha riformato la disciplina della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

A seguito della nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee, ai sensi della L. 26.2.87 n. 49, alla data del 29.8.2014 (entrata in vigore della suddetta L. 125/2014), e inserite nell'elenco tenuto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, possono continuare ad accedere al beneficio del 5 per mille anche prima dell'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS, obbligo introdotto dalla nuova disciplina per mantenere la qualifica di ONLUS e in

precedenza non previsto, poiché le ONG erano considerate ONLUS “di diritto”; tuttavia, viene precisato che si procederà all'erogazione del contributo una volta accertata l'avvenuta iscrizione nell'anzidetta Anagrafe.

La L. 125/2014 ha inoltre integrato l'art. 10 del DLgs. 460/97, in materia di ONLUS, inserendo anche il settore di attività relativo alla “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere al 5 per mille anche:

- gli enti che si iscrivono nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto svolgono la propria attività nel settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”;
- le associazioni e fondazioni riconosciute che, pur non avendo i requisiti per essere considerate ONLUS, operano negli stessi settori di attività, compreso quindi il nuovo settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.

3 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI *NO PROFIT* BENEFICIARI MEDIANTE ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO

Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori partecipano al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a condizione che siano iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito della messa a regime dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- ciascun ente interessato è tenuto a presentare, per ogni anno, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva;
- i relativi elenchi saranno pubblicati con riferimento a ciascun anno.

L'iscrizione nell'elenco relativo al 2015 deve quindi avvenire anche da parte dei soggetti già iscritti negli anni precedenti.

3.1 PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione nell'elenco relativo al 2015 deve essere effettuata, inviando la relativa domanda:

- esclusivamente in via telematica;
- sulla base dell'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- entro il 7.5.2015;
- direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

La domanda di iscrizione comprende un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell'imposta.

L'elenco dei soggetti ammessi, formato sulla base delle domande di iscrizione validamente accolte, sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) entro il 14.5.2015. Per ciascun soggetto iscritto saranno indicati:

- la denominazione;
- la sede;
- la tipologia di appartenenza;
- il codice fiscale.

3.2 PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI CORREZIONE

Eventuali errori di iscrizione nell'elenco potranno essere segnalati dal legale rappresentante del soggetto interessato, o da un suo delegato:

- entro il 20.5.2015;

- presso la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto interessato.

A seguito della correzione degli errori segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 25.5.2015, un nuovo elenco aggiornato.

3.3 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA PERSISTENZA DEI REQUISITI

Entro il 30.6.2015, i legali rappresentanti dei soggetti ammessi devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla persistenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille:

- utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
 - uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;
 - l'altro riguardante gli altri soggetti;
- allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.

3.3.1 Presentazione alla competente Direzione Regionale delle Entrate

Ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche, la dichiarazione sostitutiva in esame deve essere inviata:

- alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) deve avvenire:

- sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- riportando nell'oggetto l'indicazione "*Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015*";
- allegando copia della dichiarazione sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità.

3.3.2 Presentazione al competente ufficio del CONI

Le associazioni sportive dilettantistiche devono invece inviare la dichiarazione sostitutiva in esame:

- all'ufficio del CONI territorialmente competente;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3.4 ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Il citato art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, ha inserito tra le attività che possono essere finanziate con il 5 per mille dell'IRPEF anche quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Le disposizioni attuative di tale estensione sono state stabilite dal DPCM 30.5.2012, il quale prevede adempimenti analoghi a quelli sopra illustrati, ma con modalità e tempistiche diverse.

3.4.1 Soggetti interessati

Ai fini in esame, possono essere ammessi al riparto del 5 per mille dell'IRPEF gli enti:

- senza scopo di lucro;
- legalmente riconosciuti;
- che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni;

- che abbiano realizzato, nel suddetto periodo, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a 150.000,00 euro.

3.4.2 Presentazione telematica della domanda di iscrizione nell'apposito elenco

I suddetti soggetti che, nel 2015, intendono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

L'iscrizione si effettua mediante la presentazione di un'apposita domanda:

- da inoltrare esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate nel sito Internet del suddetto Ministero (www.beniculturali.it);
- entro il 31.5.2015.

Alla domanda devono essere allegate:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei previsti requisiti;
- una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio;
- in caso di interventi di restauro, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti Soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere inviati:

- in formato PDF;
- esclusivamente attraverso la suddetta modalità telematica.

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, entro il 30.6.2015, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

3.4.3 Presentazione di eventuali richieste di correzione

Eventuali errori relativi all'iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere:

- dal legale rappresentante dell'ente richiedente, o da un suo delegato, attivando l'apposita funzionalità presente nella procedura telematica del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- entro il 15.7.2015.

Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo redige una versione aggiornata dell'elenco, da pubblicare sul proprio sito entro il 31.7.2015.

3.4.4 Presentazione della dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti

Entro il 31.8.2015, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato devono sottoscrivere e spedire, mediante procedura telematica, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti, come dichiarati nella domanda di iscrizione nell'elenco;
- allegando, a pena di decadenza, la copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

4 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha previsto una procedura di "ravvedimento operoso" per gli enti che, in possesso dei requisiti sostanziali per accedere ai fondi del 5 per mille, non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini previsti, ai suddetti adempimenti.

4.1 VIOLAZIONI REGOLARIZZABILI

In particolare, la regolarizzazione può avvenire qualora:

- la domanda di iscrizione non venga regolarmente presentata entro il 7.5.2015;
- la dichiarazione sostitutiva non venga regolarmente presentata entro il 30.6.2015;
- alla dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30.6.2015 non sia stata allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale.

4.2 POSSESSO DEI REQUISITI SOSTANZIALI

Per poter accedere alla regolarizzazione, i requisiti sostanziali per l'ammissione al riparto del 5 per mille devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

4.3 MODALITÀ E TERMINE DI REGOLARIZZAZIONE

I suddetti soggetti, che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, possono regolarizzare la propria posizione:

- presentando la domanda di iscrizione e/o provvedendo alle successive integrazioni documentali (presentazione della dichiarazione sostitutiva e/o della fotocopia del documento di identità):
 - entro il 30.9.2015;
 - utilizzando le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'adempimento;
- versando contestualmente una sanzione di 258,00 euro.

Versamento della sanzione

Il versamento della suddetta sanzione deve avvenire:

- mediante il modello F24;
- utilizzando il codice tributo "8115";
- senza però poterla compensare con eventuali crediti d'imposta o contributivi disponibili.

4.4 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA REGOLARIZZAZIONE

L'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare periodicamente gli elenchi dei soggetti che, entro il 30.9.2015, si avvalgono della suddetta regolarizzazione.

5 RIPARTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI BENEFICIARI

Ai soggetti inseriti negli elenchi definitivi dei beneficiari spettano le quote del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2014:

- dei contribuenti che hanno indicato il codice fiscale del beneficiario;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità, in relazione all'imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.

L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione delle somme qualora:

.....

- risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio;
- abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12,00 euro.

Ai fini della determinazione delle somme da assegnare, si terrà conto del limite di spesa di 500 milioni di euro fissato dalla legge.

Enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che sono iscritti nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille ai sensi del citato DL 98/2011, al fine di partecipare al riparto delle somme devono presentare, a pena di decadenza, il programma delle attività e degli interventi che intendono realizzare con il contributo proveniente dalla quota del 5 per mille:

- entro il 30.11.2015;
- esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita area disponibile sul sito Internet del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Ai fini in esame:

- per "interventi", si intendono i lavori finalizzati alla conservazione o al miglioramento della pubblica fruizione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici ovvero aperti alla pubblica fruizione, il cui valore deve essere di almeno 30.000,00 euro;
- per "attività", si intendono le iniziative di raccolta fondi per la realizzazione dei suddetti interventi, nonché le iniziative, non consistenti nell'effettuazione di lavori, comunque preordinate e funzionali alla tutela o al miglioramento della pubblica fruizione dei suddetti beni, ovvero aventi ad oggetto la loro gestione finalizzata all'apertura al pubblico;
- ciascun soggetto iscritto nell'elenco può presentare un unico programma, il quale però può anche consistere nella realizzazione di un insieme coordinato di attività e/o interventi, anche aventi ad oggetto beni diversi.

6 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE

Al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF spettante a ciascun beneficiario, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (non ancora emanato), saranno definite le modalità di:

- redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari;
- recupero delle somme stesse per violazione degli obblighi di rendicontazione;
- pubblicazione nel sito Internet di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo;
- pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.

Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione della rendicontazione da parte dei beneficiari del 5 per mille, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro, a carico del responsabile della mancata comunicazione.